


Deliberazione n.51 del 12/09/2023 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con o senza vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna", ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1129 della legge n. 145 del 30/12/2018"

L'anno 2023 il giorno 12 del mese di settembre nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. Presiede la Presidente dott.ssa ERMELINDA DAMIANO.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale dott. RAFFAELE PACE.

La Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti/assenti al momento di adozione della presente deliberazione i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		Baglioni Alessandro	X		Gervasutti Nicola	X		Scarpa Alessandro
X		Bazzaro Alex	X		Giusto Giovanni	X		Senno Matteo
X		Bettin Gianfranco	X		Martini Giovanni Andrea	X		Tagliapietra Paolo
X		Brugnaro Luigi	X		Muresu Emmanuele	X		Ticozzi Paolo
X		Brunello Riccardo	X		Onisto Deborah	X		Tonon Cecilia
X		Canton Maika	X		Pea Giorgia*	X		Trabucco Gianluca
X		Casarin Barbara	X		Peruzzo Meggetto Silvia*	X		Visentin Chiara
X		D'Anna Paolino	X		Reato Aldo	X		Visman Sara
X		Damiano Ermelinda	X		Rogliani Francesca		X	Zanatta Emanuela
X		De Rossi Alessio	X		Romor Paolo	X		Zecchi Stefano
X		Fantuzzo Alberto	X		Rosteghin Emanuele	X		Zingarlini Francesco
X		Gasparinetti Marco	X		Saccà Giuseppe			
X		Gavagnin Enrico	X		Sambo Monica*			
						Pres.	Ass.	
						36	1	

* Consigliere collegato da remoto

Il Consiglio approva con il seguente esito:
Favorevoli n. 24: Bazzaro Alex, Brugnaro Luigi, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, Muresu Emmanuele, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Visentin Chiara, Zecchi Stefano, Zingarlini Francesco
Contrari n. 12: Baglioni Alessandro, Bettin Gianfranco, Fantuzzo Alberto, Gasparinetti Marco, Martini Giovanni Andrea, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Ticozzi Paolo, Tonon Cecilia, Trabucco Gianluca, Visman Sara
Astenuti n. 0
Non Votanti n. 0
Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con il seguente esito:
Favorevoli n. 24: Bazzaro Alex, Brugnaro Luigi, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, Muresu Emmanuele, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Visentin Chiara, Zecchi Stefano, Zingarlini Francesco
Contrari n. 1: Sambo Monica
Astenuti n. 8: Bettin Gianfranco, Fantuzzo Alberto, Gasparinetti Marco, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Ticozzi Paolo, Tonon Cecilia, Trabucco Gianluca
Non Votanti n. 2: Baglioni Alessandro - Martini Giovanni Andrea

Oggetto: Regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con o senza vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna", ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1129 della legge n. 145 del 30/12/2018"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore ai Tributi di concerto con l'Assessore al Turismo;

Premesso che:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha previsto all'art. 1 comma 1129 che: *"Il Comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l'accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"*;
- il sopra richiamato comma 3-bis dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prevede che *"I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;*

possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori. [...]”;

- l'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...”;*
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*
- l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006, prevede che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Dato atto che:

- il Comune di Venezia, con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2019 ha approvato il “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna”, regolamento modificato ulteriori deliberazioni;
- l'art. 12 comma 2-ter del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 15 febbraio 2022, n. 15, ha introdotto una dirimente modifica alla norma sopra richiamata, prevedendo l'applicabilità del contributo per l'accesso alla Città antica e alle altre isole minori della laguna anche senza vettore;
- tale novella impone una riformulazione del regolamento, a partire dalla sua rubrica, allo scopo di provvedere al necessario ri-allineamento conformativo tra norma di legge e disciplina secondaria di esecuzione della stessa, tenuto conto che il pieno dispiegamento della “voluntas legis” incide in misura sostanziale sulle facoltà di applicazione, modulazione e controllo;

Visto che:

- in esito ad una nuova attività istruttoria è stato predisposto l'allegato schema di Regolamento

in applicazione delle previsioni del predetto art. 1 comma 1129 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come successivamente modificato;

- che tale schema è stato oggetto di approfondimento istruttorio in sede di Commissioni consiliari competenti, anche aperte ai contributi di partecipanti rappresentativi di interessi qualificati;
- nell'ambito dell'istruttoria istituzionale, su proposta degli assessori competenti è stata implementata la partecipazione popolare attraverso l'effettuazione di una consultazione digitale aperta a tutti i cittadini e soggetti interessati, il cui esito è stato parimenti oggetto di elaborazione e discussione in sede di commissioni competenti;

Ritenuto che in virtù del percorso sin qui svolto e delle citate iniziative attuate dall'Amministrazione per la partecipazione della cittadinanza sul citato Regolamento il Consiglio abbia esaurito il proprio compito istruttorio anche di valutazione degli interessi della propria comunità locale sul tema del contributo di accesso, nell'ambito dei limiti già posti dalla normativa e dalla competenza statale;

Considerato che la richiesta di istruttoria partecipata non sia, pertanto, funzionale alla realizzazione del pubblico interesse sotteso all'adozione del Regolamento in oggetto;

Considerato che:

- l'istituzione del contributo di accesso alla Città Antica e alle altre isole minori lagunari si conferma misura necessaria in considerazione dell'impatto dei flussi turistici sulla Città e delle relative conseguenze in coerenza con il "Progetto di governance territoriale del turismo a Venezia" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 11.07.2017; tale misura era stata auspicata anche nel Rapporto sullo stato di conservazione ai sensi della Decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale 41 COM.7B.48 del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO e considerata favorevolmente quale elemento sostanziale della nuova strategia per un turismo sostenibile;
- tale contributo, ancor più tenuto conto della sopra richiamata novella normativa, risulta anche funzionale alla gestione dei flussi turistici nel Comune di Venezia, in ragione della sua modularità anche temporale;
- oltre alle ipotesi di esclusione previste per legge ai sensi del sopra richiamato comma 3-bis dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, risulta comunque opportuno confermare una serie di esenzioni dal pagamento del contributo in considerazione della presenza a Venezia di uffici pubblici, istituti scolastici ed universitari, attività economiche e sociali;

Dato atto che:

- la proposta di *"Regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con o senza vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna"*, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante, da adottarsi nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina del contributo di accesso alla Città antica e alle altre isole minori della laguna del Comune di Venezia stabilendo le condizioni, le modalità, le esclusioni, le esenzioni, le riduzioni e gli obblighi per i soggetti passivi del contributo, nonché per i vettori, ai fini della riscossione e versamento del contributo stesso;
- le fattispecie e le misure disciplinate dal Regolamento costituiscono, per quanto sopra argomentato, disciplina di attuazione della norma di legge, rispondente al primario pubblico interesse dell'Ente in quanto finalizzata ad assicurare il miglior presidio di molteplici proprie funzioni istituzionali;

Ritenuto pertanto:

- di approvare il “*Regolamento per l’istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con o senza vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna*” che si allega alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- con l’approvazione del presente regolamento abrogare il regolamento a suo tempo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2019 comprese le successive modificazioni;
- dare atto che la fase di avvio nell’applicazione della disciplina in argomento è connotata dai caratteri di innovazione e sperimentality e comporta la periodica interrelazione tra organi competenti, anche ai fini della sua implementazione;
- di dare pertanto indirizzo alla Giunta Comunale affinché il contributo di accesso, perlomeno nell’annualità 2024, sia applicato in forma sperimentale per un numero limitato di giornate ;

Rilevato inoltre infine che:

- a norma dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, tale deliberazione regolamentare deve essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione prevista dal successivo comma 15-quater del medesimo articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Richiamati

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto del Comune di Venezia;
- l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate.

Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (vedi allegato);

Visti i pareri di regolarità tecnica del Direttore dell’Area Economia e Finanze e del Direttore dell’Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita nonché il parere di regolarità contabile del Direttore dell’Area Economia e Finanze ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

DELIBERA

1. di non dare ammissione, per le motivazioni indicate in premessa e integralmente richiamate, alla richiesta di istruttoria partecipata P.G. 2022/433304 relativa alla presente proposta di deliberazione;
2. di dare esecuzione all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, provvedendo ad istituire e disciplinare il contributo di accesso alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori in ragione della novella introdotta dall'art. 12 comma 2-ter del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 15 febbraio 2022, n. 15;
3. di approvare conseguentemente il "*Regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con o senza vettore, alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna*" allegato sub A);
4. di abrogare il "*Regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna*", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2019 e ss.mm.ii.;
5. di dare indirizzo alla Giunta Comunale affinché il contributo di accesso, perlomeno nell'annualità 2024, sia applicato in forma sperimentale nelle giornate ritenute di maggior problematicità;
6. di dare mandato agli uffici competenti di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 commi 15 e 15-quater del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii.;
7. di dare mandato alla Giunta Comunale e alle Aree competenti di adottare gli atti volti a dare attuazione a quanto previsto dal "*Regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con o senza vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna*", avuto particolare riguardo agli indirizzi per la gestione delle fattispecie di esclusione ed esenzione;
8. di prevedere aggiornamenti periodici del Consiglio Comunale, anche per il tramite delle competenti Commissioni Consiliari, sullo stato di attuazione del Contributo di Accesso.

ALLEGATI

- **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** (impronta:
D4F3393DC63033B62942EF268F876AE8741932265F581C557284FEE4D6818C1F)
- **PARERE TECNICO** (impronta:
0867E56DC701D3FDD0416975505FD5C4BA3AA3F8C9CCDD0E5D3E2EA2B41F7EA6)
- **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE** (impronta:
AE68BFB87637D8C1ACABB4379F02AEEDC13EFF13D484FDE538AB2E991D26E5AF)
- **Parere Revisori Conti** (impronta:
B45BF7AE3373D80CD3D1275AB2256C3753689EA86EF6C7700B181CE19164B58C)
- **Allegato emendamenti presentati** (impronta:
6CA86DE83F5B4995791D04EFD9035D009B746182B982E38DC37E9412BF7C4531)
- **Pareri regolarità tecnico-contabile emendamenti** (impronta:
2A851B57F57F45B7203BB2710F4DFE2D14560FA7DC6195993A4A40721F205A39)

- **Pareri Collegio revisori dei conti emendamenti** (impronta:
DF7D9A5FC6B6CC17085D82A6F23474BD28778D2EBEB1BD9B8DF47D138EB98043)
- **Allegato A** (impronta:
80B613A769ACE89D337D2C8BC652F5F19F2B0AA1CFE713BE38E31BB1638B4818)

(Proposta di deliberazione n. 2022/1032 del 20/06/2022)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Vice Segretario Generale
RAFFAELE PACE

La Presidente
ERMELINDA DAMIANO